

DIRITTO SOCIETARIO

Ammesso il supplente del sindaco unico nelle Srl

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Caso n. 3/2021 di Assonime si sofferma sul tema della **legittimità**, o meno, della **nomina del sindaco supplente** nelle società a responsabilità limitata che si dotano di un **organo di controllo monocratico**: il sindaco unico.

È questa anche l'occasione per ricordare che, a norma dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), nelle Srl l'organo di controllo è in via **immediata e naturale** costituito in **forma monocratica**; solo per decisione dei soci, o per disposizione statutaria, l'organo di controllo può assumere la **forma pluripersonale** del collegio sindacale.

La norma, nel caso di nomina dell'organo monocratico, **non prevede** però in modo esplicito che venga nominato anche **l'organo supplente** che, nel caso del collegio sindacale, assolve alla funzione di **assicurare continuità all'organo di controllo** in caso di una causa sopravvenuta di **cessazione dell'incarico** prima della sua naturale scadenza.

Tuttavia, nella disciplina dei controlli nelle Srl esiste, al **comma 4** dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), un **rinvio esplicito**, in caso di **nomina dell'organo di controllo**, alle “*disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni*”.

In questo contesto si è posto quindi da subito **il tema**, non solo accademico bensì concreto, se si pensa alla già citata esigenza di assicurare **continuità all'azione dell'organo di controllo**, se nelle Srl dotate di sindaco unico sia consentito ai soci **nominare un sindaco supplente**, oppure se questa decisione sia impedita in modo **inderogabile** dalla sua mancata **esplicita previsione** contenuta nell'[articolo 2477 cod. civ.](#).

L'argomento, come ricorda Assonime, ha sollecitato la formazione di **due diversi orientamenti**.

Una **prima tesi**, secondo la quale **non sarebbe ammessa** la nomina del supplente del sindaco unico, in forza di una **interpretazione letterale della norma** che prevede solamente un membro

effettivo, è stata sostenuta, tra gli altri, dal **Mise** con il parere del 28.08.2012, dal **Consiglio Nazionale del Notariato** nello Studio d'impresa n. 113-2012, e dal **Notariato di Milano** nella Massima n. 123.

Una **seconda tesi**, invece, apriva alla **possibilità della nomina del supplente** del sindaco unico di Srl, dando peso proprio al **rinvio alla disciplina del collegio sindacale nelle Spa** di cui al citato comma 4, dell'[articolo 2477 cod. civ.](#).

Ebbene, ha dato forza a questa seconda soluzione una pronuncia del **Tribunale di Milano dell'11.03.2019**, che ha ora sollecitato la disamina pubblicata da Assonime.

Il caso riguardava proprio una **Srl con sindaco unico** la cui delibera di nomina, che era stata **iscritta dal registro delle imprese**, aveva incluso anche l'indicazione di un supplente; successivamente, lo stesso registro delle imprese, ritenendo di essere incorso in un **errore materiale**, ne aveva **chiesto la cancellazione**.

Il Tribunale di Milano ha **respinto questa istanza**, confermando perciò la nomina del **supplente** del sindaco unico, dando forza alla **salvaguardia del principio di continuità dell'organo di controllo**.

A questo punto, ritenendo **condivisibile la soluzione** a cui ha acceduto il Giudice milanese, si può ragionevolmente ritenere **ammissibili entrambi i comportamenti**, rimettendo la decisione alla **autonomia decisionale dei soci** della Srl che sarebbero perciò legittimati sia a **nominare il solo sindaco unico** effettivo, o in alternativa ad accompagnare la sua designazione con quella di **un supplente**; né quest'ultima opzione sembra poter essere preclusa laddove non fosse contemplata in una **esplicita previsione statutaria**, poiché non sembrano esservi argomenti di rilievo tale da poter collocare questa materia nell'ambito delle stringenti **riserve statutarie**.

La soluzione finale a cui perviene Assonime, nel senso di demandare quindi all'**autonomia decisionale delle parti**, è del tutto condivisibile.

Si può aggiungere che la previsione della figura del supplente, oltre ad essere **meritevole di tutela**, visto che va nella direzione di garantire in ogni caso la continuità dell'azione dell'organo di controllo, sotto il profilo professionale sembra presentare anche **maggiori cautele per la persona del sindaco** unico nel caso di **rinuncia all'incarico**, per avere maggiore certezza della sua cessazione per via dell'**automatico subentro** del supplente.